



***PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA***

**AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA  
ROMA**

**p .c. AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
SEDE**

**Oggetto:** relazione sul seminario relativo al tema: “La protezione dei testimoni e dei collaboratori dei sistemi della Giustizia nell’Area Europea: la ricerca di modelli comuni”, svoltosi a Barcellona dal 4 al 6 giugno 2008

**Sulle modalità di svolgimento dei lavori e scopo del seminario**

Il seminario si è strutturato in una serie di relazioni illustrate nel corso della mattinata del 4, 5 e 6 giugno, compendiate in scritti (distribuiti ai partecipanti il cui contenuto deve ritenersi integralmente qui richiamato); i pomeriggi del 4 e 5 giugno sono stati dedicati ad un vivace interscambio di esperienze e al dibattito su alcune problematiche specifiche, che ha visto una corale partecipazione dei diversi giudici e pubblici ministeri. Il corso è terminato con l’enucleazione di un catalogo di conclusioni, esposto dai due coordinatori dei due sottogruppi nel cui ambito i partecipi al corso hanno lavorato in orario pomeridiano.

Lo scopo del seminario, reiteratamente ribadito, è stato quello di: trovare dei modelli comuni per la protezione dei testimoni e collaboratori di giustizia, in modo da favorire l’armonizzazione tra le varie legislazioni nazionali e poter migliorare la collaborazione tra le diverse strutture preposte alla protezione e all’assistenza delle tipologie di collaboratori; favorire l’interscambio informativo ed operativo; creare

occasioni di incontro con magistrati di diverse nazionalità, anche nella prospettiva di agevolare dirette relazioni tra magistrati in servizio nell'area europea.

In questa sede, appare utile soffermarsi sugli aspetti di maggiore interesse emersi.

### **Sugli interventi comunitari**

Numerosi sono stati gli interventi dell'Unione Europea che testimoniano una spiccata sensibilità al tema e come il collaboratore di giustizia (nelle diverse vesti di vittima del reato, di imputato, di coimputato, di agente sotto copertura) sia considerato di fondamentale importanza nel processo penale. A partire dalla seconda metà degli anni Novanta, a livello europeo, vi è stata una presa di coscienza della pericolosità derivante dall'internazionalizzazione del crimine organizzato e della necessità di stimolare le legislazioni domestiche a munirsi di strumenti adeguati di contrasto. Chi coopera con la giustizia deve essere tutelato, non solo per ragioni umanitarie, ma soprattutto per una ragione di giustizia ("*fair compensation*") e per riaffermare l'integrità degli Stati dinanzi alla forza criminale. Particolare attenzione è stata prestata, nel corso dei lavori, alla tutela delle vittime. Un'esigenza più sentita rispetto a quanto avviene in Italia, ove la legislazione ha mostrato di guardare con più interesse alle garanzie della persona sottoposta ad indagini. In sede europea sono state considerate esigenze prioritarie quella di tutelare efficacemente il collaboratore (e, soprattutto, la vittima e l'agente che agisce sotto copertura), proteggendo la sua immagine in modo da impedire la diffusione di sue foto nei media, utilizzando forme e modi di esame adeguati, come la videoconferenza, individuando norme appropriate per salvaguardarne la sua incolumità nella fase predibattimentale e, poi, nel corso del dibattimento, impiegando strumenti giuridici, come quello del teste anonimo.

Invero, oggi sussistono varieguate legislazioni nazionali che mantengono sostanziali differenze tra di loro e vi è l'esigenza di raggiungere una armonizzata e coesa regolamentazione in Europa, nel rispetto della sovranità dei singoli stati. Non è stato ancora raggiunto un consenso unanime per dettare una disciplina generale di

cooperazione in tale materia da parte del Consiglio d'Europa o una specifica convenzione di mutua assistenza tra tutti gli Stati dell'Unione Europea. Manca ad esempio una chiara disciplina della rilocalizzazione internazionale (vale a dire il trasferimento in un altro stato del collaboratore protetto) per chi collabora. Sino ad oggi, l'Unione Europea ha varato risoluzioni che costituiscono delle mere raccomandazioni prive di effetti legali vincolanti per gli stati membri.

La Risoluzione del Consiglio del 20 dicembre 1996, relativa ai processi giudiziari nel contrasto alle organizzazioni criminali internazionali, stabilisce che gli stati membri dovrebbero incoraggiare le persone a collaborare nei processi ed in particolare coloro che fanno parte o hanno partecipato a dette associazioni. A tal fine, invita le singole nazioni a considerare la possibilità di garantire benefici penali a coloro che rompono i loro legami con le organizzazioni criminali, impedendo la continuazione dell'attività criminale, o aiutando la polizia o le autorità giudiziarie a trovare decisivi elementi di prova per scoprire la verità, identificare o arrestare i responsabili dei crimini. È anche raccomandata l'adozione di misure di protezione adatte per chi collabora, per i membri della sua famiglia e per i suoi compagni.

La convenzione sull'assistenza legale in materia criminale tra gli stati membri dell'Unione Europea del 29 maggio 2000 ha introdotto l'udienza in videoconferenza nell'assistenza giudiziale europea.

In seguito, sono state adottate due significative decisioni da parte del Consiglio d'Europa. La prima del 13 giugno 2002 (2002/475/JAI), che invita (sezione 6 art. 5) ciascun stato membro a considerare la possibilità di ridurre la condanna del responsabile del delitto che collabora con la giustizia. La seconda del 25 ottobre 2004 (2004/757/JAI), nel campo specifico dell'illecito traffico di droga, introduce un'analogia previsione, facendo riferimento a degli incentivi per i coimputati, riducendo la punizione.

Nel giugno del 2001, il Consiglio di Giustizia e degli Affari Interni ha approvato la Decisione 2001/220/JAI, relativa alle vittime in un procedimento penale, il cui scopo è quello di garantire alle stesse una migliore protezione giudiziaria e la difesa dei suoi

interessi, a prescindere dalla loro nazionalità di origine e dallo stato membro in cui si trova. Per fare ciò, propone un'omogeneizzazione delle legislazioni degli stati membri in difesa degli interessi delle vittime, anche fuori dal contesto di un procedimento penale, in modo da convenire misure di assistenza nei loro confronti, prima e dopo il processo criminale, con l'obiettivo di alleviare gli effetti del reato. Il contenuto della decisione è condensato nel punto 8, il quale prevede di prestare massima attenzione: al rispetto della dignità della vittima, al suo diritto di fare una dichiarazione e di essere informata, al diritto di comprendere e di essere compresa, alla sua protezione nei diversi stadi delle attività, al fatto che deve essere tenuto in debito conto lo svantaggio di risiedere in un altro stato membro rispetto a quello nel quale l'offesa è commessa. L'articolo 11 della suddetta Decisione si occupa della vittima residente in un altro stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato, con lo scopo di alleviare le difficoltà derivanti dall'essere straniero. La norma raccomanda, tra l'altro, ai singoli stati di garantire le seguenti necessarie condizioni:

1. alla vittima deve essere assicurata la possibilità di rendere dichiarazioni immediatamente dopo la commissione del crimine;
2. assicurare l'applicazione delle disposizioni concernenti le videoconferenze e le telefono conferenze, così come previsto dagli articoli 10 e 11 della Convenzione relativa all'assistenza giudiziale in materia penale tra gli stati membri dell'Unione del 29 maggio 2000

L'articolo 28 della Convenzione Europea sull'azione contro il traffico di esseri umani, firmata a Varsavia il 16 maggio 2005, dopo aver incoraggiato gli stati membri a sviluppare una apposita legislazione, idonea a proteggere durante e dopo l'investigazione, fa specifico riferimento a misure di protezione fisica, alla rilocalizzazione, al cambio di identità e all'aiuto a trovare un impiego.

Va segnalata, poi, la Decisione del Consiglio del 23 novembre 2005, relativa alla protezione dei testimoni nel contesto della lotta contro il crimine internazionale organizzato, con la quale l'Unione Europea invita tutti gli stati membri a garantire

un'appropriata protezione dei testimoni, seguendo delle linee guida che includono la possibilità di estendere la tutela in tutti gli stadi del processo, mantenendola una volta che lo stesso si è concluso, estendendola alle persone vicine (quali genitori, figli, compagni). La Decisione offre alla competente autorità nazionale la possibilità di decidere, d'ufficio o a richiesta dei testimoni, di essere la sola portatrice della conoscenza dell'indirizzo e di ogni altro elemento di identificazione del testimone. In caso di estrema gravità della minaccia, è stata inclusa la possibilità di autorizzare il testimone al cambio di identità. Le misure di protezione includono la possibilità di fare una dichiarazione in un luogo diverso da quello nel quale la persona sottoposta alle indagini è localizzata, facendo ricorso a misure audio-video e nell'osservanza del principio del contraddittorio. Invita gli stati membri a fornire assistenza legale in questo campo, anche in assenza di specifiche previsioni nelle legislazioni domestiche. Di recente, il 1 dicembre 2007, sotto la presidenza portoghese, vi è stata l'approvazione del Trattato di Lisbona, proprio nella prospettiva di rinsaldare i meccanismi di cooperazione internazionale.

Da ultimo, occorre segnalare due iniziative promosse dalle Nazioni Unite in questo settore.

L'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite contro le organizzazioni criminali transnazionali, firmate a Palermo nel dicembre 2000 e ratificata da tutti gli stati membri dell'Unione Europea, stabilisce che ogni stato adotterà le misure appropriate al fine di assicurare un'effettiva protezione contro possibili atti di rappresaglia o intimidazione di testimoni che partecipano in procedimenti penali e che danno testimonianza in crimini ricompresi nella convenzione, ivi compresi i membri della loro famiglia ed altre persone a loro vicine. Tali delitti includono la partecipazione ad una organizzazione criminale, riciclaggio, corruzione nel settore pubblico, ostacolo alla giustizia, traffico di persone, traffico di armi, contrabbando di immigranti e ogni altro grave delitto che ricomprende elementi di transnazionalità. Nel febbraio 2008, l'Ufficio delle Nazioni Unite sulle Droghe e il Crimine (UNODC), con sede a Vienna, ha pubblicato un interessante ed ampio rapporto dal titolo: "*Buone pratiche*

*nella Protezione dei Testimoni nei procedimenti penali che coinvolgono il crimine organizzato”.*

Va segnalato che, nella prospettiva di armonizzare le diverse regolamentazioni, L'Europol ha proposto una lista di standards minimi per l'ammissione dei testimoni ad un programma di protezione, che sono stati oggetto di dibattito da parte di una commissione europea di esperti nella protezione di testimoni nel corso di un meeting tenutosi a Bruxelles il 5 marzo 2007 con l'obiettivo di redigere una decisione strutturale. I criteri proposti sono: i testimoni devono rilasciare dichiarazioni su un crimine grave, o contro un presunto criminale; vi deve essere una chiara prova del fatto che la vita del testimone o di un membro della sua famiglia si trovi in pericolo come conseguenza delle dichiarazioni rese, o che vi sia la possibilità di una vendetta al fine di impedire la testimonianza; il testimone deve rendere una preliminare dichiarazione prima che gli sia offerta l'inclusione nel programma di protezione; al testimone non devono essere offerti incentivi per incoraggiarlo a deporre; il testimone e la sua famiglia dovranno rispettare le condizioni imposte dal programma di protezione e saranno consapevoli del fatto che, se violeranno le prescrizioni, ogni supporto offerto e previsto potrà essere ritirato.

In conclusione, va rilevato come il primo intervento europeo si collochi a distanza di cinque anni rispetto all'adozione nel nostro Paese della prima normativa del 1991<sup>1</sup> sui collaboratori di giustizia, sicché appare ragionevole ritenere che l'esperienza italiana abbia giocato un ruolo importante nel sensibilizzare le istituzioni europee ed internazionali ad adottare iniziative in tema di protezione dei collaboratori di giustizia. Invero, la regolamentazione italiana risulta molto più approfondita ed articolata rispetto a quella degli altri paesi e costituisce il frutto di una lunga esperienza maturata nell'azione di contrasto al crimine mafioso e al terrorismo. Fu

---

<sup>1</sup> I tratti salienti della disciplina vigente in Italia sono stati sinteticamente ed efficacemente esposti dal dottor **Fausto ZUCCARELLI**, sostituto procuratore della DNA.

approvata nel gennaio del 1991, a seguito dell'assassinio del giudice Rosario LIVATINO, avvenuto il 21 settembre 1990.

### **Sulla disciplina vigente nei singoli Paesi Europei**

L'esigenza di un'armonizzazione deriva anche dal fatto che sussiste una situazione variegata nei 27 Stati membri dell'Unione e nelle altre nazioni eropee e non. Ed infatti, accanto a paesi (come la Polonia, la Lituania, l'Estonia, l'Italia, Cipro, il Regno Unito, la Cecoslovacchia), ove esiste una legislazione che prevede regole specifiche per chi collabora (testimoni e collaboratori), relative ai programmi di protezione, alle unità di protezione, al cambio di identità dei dichiaranti collaboratori, ve ne sono altri privi di strutture di protezione e della possibilità di procedere al cambio di generalità (quali la Bulgaria, Malta e la Svezia).

In altri Stati membri sussiste una completa regolamentazione e programmi per testimoni, ma non vi è una disciplina per l'imputato e il coimputato che cooperano (quali Ungheria, Portogallo e Slovenia). In Spagna, vi è una normativa che prevede fundamentalmente la protezione dei testimoni ed esperti (S.A. 19/1994 del 23 dicembre). In Grecia e in Francia mancano sia la normativa, sia strutture di protezione.

Un panorama differenziato sussiste anche negli stati ove vi è una normativa con riferimento ai programmi di protezione, che si occupano della rilocalizzazione dei testimoni, del loro provvisorio o definitivo cambio di identità e che dispongono di strutture legislative ed amministrative.

Per quanto attiene la gestione del programma di protezione<sup>2</sup>, una volta riconosciuta la necessità di applicarlo, si dibatte se la gestione dello stesso debba ricadere nella competenza dell'autorità di polizia o meno.

---

<sup>2</sup> Ha fornito indicazioni sul tema Mr. **Francisco Jiménez-Villarejo Fernández**, "Attorney" presso l'ufficio del pubblico ministero di Malaga.

In Austria, Norvegia, Cecoslovacchia e Regno Unito la protezione del testimone è fondamentalmente una funzione di polizia. E' attribuito un ruolo di supervisore del programma al Capo della Polizia, il quale è responsabile delle decisioni sull'ammissione, sul finanziamento e sulla selezione del personale preposto.

Per altri Paesi, invece, la separazione tra le funzioni investigative e quelle propriamente di protezione riveste importanza al fine di poter evitare condizionamenti di qualunque tipo delle testimonianze.

In altri Stati ancora, come nei casi degli Stati Uniti, della Colombia e dell'Olanda, i programmi di protezione sono organizzati dal Ministro della Giustizia, dal Ministro dell'Interno o dal Pubblico Ministero piuttosto che dalle forze di polizia.

In un ulteriore gruppo di Nazioni, fra le quali l'Italia e il Belgio, i programmi sono applicati e portati avanti da una commissione interdisciplinare, costituita da rappresentanti di forze di polizia, pubblici ministeri, giudici ed autorità governative.

In Germania, nel 2001, una normativa ha stabilito che le decisioni sull'ammissione devono essere adottate congiuntamente dall'unità di protezione e dal pubblico ministero, garantendo un'autonomia all'unità di protezione dei testimoni nella decisione di applicare le specifiche misure di protezione sulla base della gravità del delitto, l'esistenza del rischio, i diritti dell'imputato e l'impatto delle misure.

Con riferimento alle vittime di reato a base violenta e nell'ambito del processo penale, la legislazione spagnola ha varato varie normative. Da ultimo, vi è stata la S.A. 1/2004 del 28 dicembre, innanzi richiamata. Il codice spagnolo prevede una protezione giudiziale ed affida al Procuratore Generale la funzione di difendere e proteggere le vittime del reato. Allo scopo di rinforzare la funzione di quest'ultimo, nel dicembre 2004, gli è stata attribuita la possibilità di individuare un procuratore per la protezione delle vittime di procedimenti penali, con la specifica responsabilità di coordinare il lavoro di tutti i pubblici ministeri in Spagna e di stabilire le linee guida da seguire in materia.

## Sulla legislazione esistente in Spagna

Due dei relatori intervenuti, Mr **Àngel RIESCO** (Commissioner in chief della Brigata Centrale Scorte della Forza di Polizia Spagnola e collaboratore con l'EUROPOL) e il dottor **Roberto DI LEGAMI** (Capo dell'Unità del Crimine Organizzato dell'EUROPOL), hanno, tra l'altro, fornito specifiche indicazioni inerenti la disciplina vigente in Spagna.

La materia è regolata, come si è innanzitutto, dallo Statuto Organico 19/1994, datato 23 dicembre. La legislazione si incentra sui testimoni e sugli esperti, ma può essere applicata anche ad altri collaboratori con il sistema giustizia, come i "*reformed criminals*" (criminali corretti, vale a dire i soggetti coinvolti nel delitto che collaborano) e i "*secret agents*".

La figura del "*reformed criminal*" è disciplinata dal codice penale spagnolo vigente, con riferimento ai crimini commessi da gruppi organizzati o associazioni e, in particolare: l'art. 579 si occupa dei crimini di terrorismo e l'art. 376 attiene al traffico di droga.

Sono previsti per il "*reformed criminal*" delle riduzioni di pena sempre che abbandoni l'attività criminale, confessi i fatti, cooperi in modo fattivo con la giustizia, impedendo la commissione di delitti o azioni delle organizzazioni, ovvero fornendo prove decisive che consentano l'identificazione e l'arresto di altri criminali.

Il "*secret agent*" è disciplinato dallo Statuto Organico 5/1999 del 13 gennaio, che estende l'applicazione delle norme dettate per i testimoni e gli esperti. Quando le investigazioni riguardano il crimine organizzato, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono essere autorizzati dal magistrato procedente o dal pubblico ministero ad agire sotto falsa identità, acquistare corpi di reato e strumenti del crimine e a ritardare la confisca.

La legislazione spagnola sulla protezione può essere applicata di solito per i fatti che prevedono una condanna superiore a quattro anni. Si applica ai fatti di terrorismo, di crimine organizzato e ai crimini gravi.

## **Sulla regolamentazione esistente in Lituania, Germania, Romania e Polonia, alla stregua delle indicazioni fornite dai colleghi partecipanti al seminario**

### **a) Indicazioni provenienti dal giudice della Lituania Tomas SESKANSKAS**

Nel 1997, in Lituania è stata varata una Legge speciale sulla protezione dei testimoni. Non è, invece, prevista quella per gli imputati collaboratori. La suddetta normativa prevede che venga stipulato un accordo tra pubblico ministero e testimone in relazione ai reati più gravi (quali i reati di criminalità organizzata, omicidi, traffico di esseri umani). La legge non prevede un termine per rendere le dichiarazioni. Il pubblico ministero può decidere di rendere il testimone anonimo. In tal caso il giudice potrà conoscere il nome del testimone, che viene inserito in un'apposita busta. Le difese e gli imputati non hanno diritto di venire a sapere il nome. Tuttavia, la prova fornita dal testimone anonimo non ha per il giudice lo stesso valore della testimonianza. Se il testimone si rifiuta di deporre, le precedenti dichiarazioni possono essere utilizzate e valutate da parte del giudice.

### **b) Indicazioni provenienti dal giudice tedesco Brigitte Koppanhofer**

In Germania esiste una normativa sui collaboratori e testimoni di giustizia applicabile anche agli imputati. Il testimone può non essere costretto a deporre, come nel caso in cui possa derivare pericolo per la sua incolumità e per i componenti della sua famiglia. Come nel sistema lituano, le precedenti dichiarazioni possono essere utilizzate e valutate dal giudice.

### **c) Indicazioni provenienti dal giudice rumeno Mihail UDROIU**

In Romania sussiste la possibilità di applicare un piano di protezione per un largo numero di testimoni, collaboratori imputati ed agenti sottocopertura. La legge che disciplina la materia è del 2002. Invero, vi è una disciplina generale inserita nel codice di procedura penale ed una Legge speciale che si occupa dell'organizzazione

della protezione e degli aspetti amministrativi. E' espressamente riconosciuta la figura dell'agente sottocopertura, il quale può trovare protezione e non è prevista la possibilità di rilocalizzare all'estero i protetti.

Le precedenti dichiarazioni rese in fase di indagine possono essere utilizzate in dibattimento se la difesa ha partecipato all'esame nella fase precedente, ponendo domande. Sussiste la possibilità di mantenere anonimo il collaboratore, che viene sentito mediante videoconferenza.

### **Sull'esigenza di rilocalizzare il collaboratore all'estero**

Tale misura comporta drastici cambiamenti nella vita della persona protetta e dovrebbe essere usata solo se le altre misure non sono state considerate sufficienti a proteggere il collaboratore. La rilocalizzazione del collaboratore in un diverso paese rispetto a quello ove si è verificato il delitto è una problematica sentita e ha costituito oggetto di attenzione durante il seminario. Le necessità imposte da siffatta iniziativa rende particolarmente utile una cooperazione internazionale, tanto più se si pensa che vi sono paesi ove i programmi di protezione del testimone sono applicati a livello regionale o locale e non sono di tipo nazionale.

La rilocalizzazione presenta esigenze differenziate a seconda che il collaboratore si trovi in stato di libertà o sia detenuto.

L'attuazione della misura è un'esigenza particolarmente sentita nei paesi di piccole dimensioni a notevole densità abitativa (come i paesi Baltici, la Lituania, l'Olanda), che rende indispensabile una cooperazione e presuppone la soluzione di questioni come quella degli oneri economici necessari per l'assistenza, l'individuazione delle autorità deputate in ciascun paese ad interloquire per attuare il trasferimento.

In Italia si è fatto ricorso a siffatta misura per tutelare l'incolumità di collaboratori di giustizia e di loro familiari di notevole spessore, quali Tommaso BUSCETTA, Francesco MARINO MANNOIA ed Antonino CALDERONE . La valorizzazione del ruolo dell' EUROPOL nel procedimento di rilocalizzazione potrebbe rappresentare una

soluzione idonea ed appropriata tanto più che, nel corso del seminario, è stata esposta una procedura condivisibile e razionale per attuare la misura.

### **Sul teste anonimo e sull'utilità di mutuare la relativa figura nel nostro ordinamento**

Particolare attenzione merita la figura del teste anonimo, non prevista e non disciplinata in Italia. Va precisato che si tratta di una voce d'accusa, con un nome e cognome ben individuato, conosciuto o conoscibile dal giudicante, ma non noto alle difese e agli imputati per meglio tutelare la sicurezza di colui che dovrà rendere testimonianza. Non si identifica, pertanto, con il c.d. confidente di polizia, il quale: non è chiamato a deporre in udienza; il nome è conosciuto solo dall'appartenente alle forze dell'ordine che ha raccolto le sue indicazioni, che sono utilizzate dagli investigatori esclusivamente come spunti d'indagine.

Secondo alcune decisioni del Consiglio Europeo una condanna potrebbe essere legittimamente basata in via esclusiva sulle dichiarazioni rese dal teste anonimo.

In Spagna, il teste anonimo è ammesso quando non è correlato direttamente ai fatti di causa, come nel caso in cui si trovi accidentalmente presente sul luogo del delitto. Si tratta di una soluzione che potrebbe essere introdotta anche nel nostro Paese perché consente di salvaguardare, ad un tempo, le esigenze della difesa, che non necessita in questo caso di conoscere il nome dell'accusa, e quelle del teste. Si pensi ai casi di violenza sessuale all'uscita della metropolitana nei confronti di una donna non conosciuta dal carnefice, ovvero all'ipotesi del cittadino che assiste per caso ad un agguato di mafia (si pensi al rappresentante di porte bergamasco Pietro Nava che è stato spettatore dell'omicidio di Rosario LIVATINO).

Inoltre, appare interessante la soluzione escogitata sempre in Spagna per assicurare l'anonimato agli agenti sotto copertura, che potrebbe essere introdotta anche in Italia per meglio contrastare l'azione delle organizzazioni di tipo mafioso, tutelando la sicurezza dell'appartenente alle forze dell'ordine. Nel caso in cui si renda necessaria

la loro deposizione, viene agli stessi fornito un numero-codice. Il nome corrispondente è conservato in un'apposita busta custodita al Ministero dell'Interno. Se la difesa vuole sapere se sia stato coinvolto in delitti, al fine di contestarne l'affidabilità, può fare una richiesta al Ministero, il quale provvederà a comunicare le informazioni richieste vigilando sulla riservatezza del nome dell'agente.

Potrebbe, poi, la figura essere utile, anche fuori dall'ambito della testimonianza, per i casi in cui vi sia l'esigenza, agli inizi della collaborazione di appartenenti alle organizzazioni di tipo mafioso, di utilizzare il c. d. "pentito" in dibattimento in primo grado o nel corso del giudizio d'appello per un fatto delittuoso determinato e, al contempo, di mantenere celata la sua identità in ragione di investigazioni in atto. Tuttavia, in concreto è estremamente difficile che gli imputati e i loro difensori non comprendano la sua identità allorquando il collaboratore abbia partecipato al delitto con altri o su commissione.

Roma, 28 giugno 2008

Luca TESCAROLI